

Convenzione Regno d'Italia Regno d'Etruria del 1807

Fabrizio Salami, noto collezionista della Unione Filatelica Subalpina ed autore di numerosi saggi incentrati sul Ducato di Modena (vedasi Vaccari Magazine n.33, 34, 37, 45, 46, 47, 49), ci ha cortesemente inviato copia della convenzione postale sottoscritta fra Regno d'Italia e Regno d'Etruria in data 4/30 aprile 1807. Si tratta della copia conforme reperita presso l'Archivio Postale Lombardo (Rossa 1, APL 355) dal prof. Clemente Fedele.

Nel ringraziare Salami per la collaborazione, ne pubblichiamo la trascrizione in quanto tale accordo non ci era finora noto.

Alessandro Papanti

*Firenze –
Del 1807.*

In conseguenza dell'incorporazione degli Stati Veneti al Regno d'Italia essendo cessati in Venezia gli uffici di Posta Esteri e fra questi l'ufficio di Firenze, i Sig.ri Direttori Generali delle Poste del Regno d'Italia e d'Etruria conformemente agli ordini dei Governi rispettivi, sono entrati in comunicazioni amichevoli per l'oggetto di stabilire un nuovo piano, che combinasse con l'interesse reciproco, la facilità, celerità, e sicurezza delle corrispondenze fra i due Stati.

Gli articoli di Convenzione stati conciliati fra i detti Direttori Generali, avendo ricevuta rispettivamente l'approvazione da Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re d'Italia, sopra rapporto di S.E. il Ministro della Finanza del Regno, e da S.M. la Regina Reggente del Regno d'Etruria, sopra Rapporto di S.E. il Sig.re Cons.re Direttore delle Reali Finanze, i Sig.ri Direttori Generali delle Poste d'Italia e d'Etruria sono stati autorizzati a segnare detti articoli in doppio esemplare da cambiarsi, senza bisogno di ulteriore ratifica in Milano per mezzo del Sig.or Testi Consigliere di Stato, Commendatore dell'Ordine della Corona di Ferro, incaricato dalla Divisione degli Affari Esteri, e del Sig.or Caval.e d'Orisco Ministro Plenipotenziario della R.ia Corte d'Etruria presso S.M. l'Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia in Milano.

A quest'effetto il Sig.or Minonzi Direttore Generale delle Poste del Regno d'Italia, ed il Sig.or Generale delle Poste del Regno d'Etruria hanno segnato i seguenti articoli promettendone rispettivamente l'esatta osservanza ed esecuzione.

Art. 1°

Sarà mantenuta una corrispondenza esatta e regolare fra l'Ufficio Generale delle Poste del Regno d'Italia, e quello d'Etruria per la via di Bologna Scacicalasino, Filigare e per la trasmissione, ricevimento, e distribuzione delle lettere, Effetti di valore, mercanzie, e Pacchetti.

Art. 2°

Tale corrispondenza fra i due Stati avrà luogo per mezzo di due corrieri, quello del Regno d'Italia che attraversa l'Etruria, recandosi una volta alla settimana a Roma, e viceversa; e l'altro del Regno di Etruria che partirà da Firenze per Bologna, e viceversa nel modo qui appresso determinato.

Parte da Milano per Bologna, Firenze, e Roma il Corriere Italiano nella notte del mercoledì, trasportando tutte le corrispondenze del Regno d'Italia, e provenienti d'oltre, dirette all'Etruria; arriva a Firenze il sabato sera e a Roma il martedì mattina.

Riparte da Roma altro Corriere Italiano il mercoledì alle due della sera, invece della Staffetta; arriva a Firenze il venerdì notte, e riparte il sabato di buon mattino per Bologna e Milano.

Partirà il Corriere Toscano di Firenze ogni martedì di mattina per arrivare a Bologna il mer-

coledi prima delle ore nove della mattina, onde le corrispondenze ed effetti di Etruria diretti al Regno d'Italia ed oltre possano essere da una parte inoltrati col Corriere Veneto che vi arriva appunto nel mercoledì mattina da Roma, e dall'altra col Corriere di Bologna che si stacca da quell'ufficio prendendo la strada di Mantova, Verona, Milano etc.

Il Corriere Toscano poi starà fermo in Bologna fino al martedì successivo, e partirà dopo l'arrivo colà dei Corrieri Italiani, provenienti l'uno da Venezia e l'altro da Milano e così successivamente. La Direzione Generale delle Poste del Regno d'Italia si obbliga di consegnare in Bologna esclusivamente ed intieramente al Corriere d'Etruria di ritorno a Firenze le lettere Gruppi di denaro, merci etc provenienti da Venezia a Bologna, ben inteso però che le lettere, e pieghi predetti se proverranno dall'Estero, saranno sottoposti al pagamento dell'onciato, secondo le massime e misure convenute agli articolo 9 e 10.

Art. 3°

Continuerà il reciproco concambio gratis delle corrispondenze nazionali fra i due Stati.

Art. 4°

L'Ufficio Generale delle Poste d'Etruria potrà prevalersi del Corriere Italiano per il trasporto delle sue corrispondenze da e per Roma consegnandole per mezzo dell'ufficio italiano in Roma a quello di Etruria ivi esistente, e da quello rispettivamente ricevendole gratis.

Art. 5°

I pacchi di denaro e le merci che dal Regno d'Italia e da Roma si spediranno all'Etruria per mezzo di Corrieri Italiani e viceversa dovranno essere affrancati coll'intera tassa di porto e consegna prescritta dalle tariffe vigenti nel Regno d'Italia e tali affrancature andranno a beneficio degli Uffici Italiani.

Gli Uffici della Toscana dovranno parimenti consegnarli gratis, eccetto il diritto di consegna solito riceversi dai medesimi Uffici, come attualmente si pratica.

Art. 6°

Per i Gruppi di denaro, Pacchi di merci etc, che gli Uffici di Etruria spediranno agli Uffici Italiani per mezzo del Corriere Toscano, sia entro il Regno, che per oltre, non percepiranno detti Uffici Toscani, che il diritto di Porto fino a Bologna, e viceversa da Bologna fino a Firenze, e ciò a norma della tariffa del Regno d'Etruria.

Art. 7°

Continuerà a percepirsi rispettivamente dai due Uffici il diritto di affrancazione obbligatoria per le lettere e Pacchetti, che in ognuna di essi verranno impostati a destinazione dell'altro Stato.

Art. 8°

E' vietato al Corriere Toscano di avere verun locale apposito di servizio in Bologna, dovendo esso Corriere rispettivamente consegnare e ricevere il tutto da quell'Ufficio Postale.

Art. 9°

Il corrispettivo delle maggiori spese che incontra l'Ufficio Italiano nell'incaricarsi del trasporto delle corrispondenze nascenti e provenienti dal Regno d'Etruria e per gli Stati Esteri, non ché il Diritto Regale o di Transito, l'Ufficio Generale delle Poste d'Etruria corrisponderà il prezzo di Soldi trenta l'Oncia peso netto per tutte le lettere Estere, indistintamente in transito per il Regno d'Italia, che verranno trasmesse dagli Uffici Italiani a quelli di Etruria.

Art. 10°

Qualora parte delle corrispondenze provenienti dall'Estero, e transitanti pel Regno d'Italia fossero per avventura con carico, e sborso all'Ufficio Generale delle Poste Italiane, oltre il carico e sborso, corrisponderà allora quello delle Poste Toscane all'Ufficio Generale delle Poste Italiane soltanto Soldi Sedici l'oncia peso netto, obbligandosi poi quest'ultimo a comprovare il carico, o sborso suddetto con le dovute regolari comunicazioni di pratica.

Art. 11°

L'Ufficio Generale delle Poste Toscane sarà tenuto di consegnare all'Ufficio Generale delle Poste Italiane esclusivamente tutte le corrispondenze a destinazione della Svizzera, di tutta la Germania, Olanda, Inghilterra, e Nord, ed a non permettere sotto qualunque siasi pretesto, deviazione di sorta, obbligandosi la Direzione Generale delle Poste Italiane d'inoltrarle gratis, e colla massima sollecitudine.

Art. 12°

La presente convenzione dovrà durare per Anni Nove, di tre, in tre, previo l'avviso di mesi sei innanzi in caso di cessazione per una delle parti contraenti, e dovrà considerarsi come avente avuto il suo principio dal dì primo novembre prossimo passato.

Firenze 4 Aprile 1807

Senatore Giuliano Manucci già Leonetti Soprintendente Generale delle Poste del Regno d'Etruria.

Milano 30 Aprile 1807

La presente convenzione è stata fra noi sottoscritti rispettivamente cambiata in detto giorno, ed anno: Il Ministro di S.M.P. e di S.M. la Regina Reggente d'Etruria in Milano

Firenze Cavaliere d'Orisco

Il Consigliere di Stato Incaricato delle Relazioni Estere in Milano

Firenze Testi

Per copia conforme

CATALOGO DEI BOLLI PREFILATELICI TOSCANI

AGGIORNAMENTO N° 5 (Novembre 2013)

A cura di Daniele Bicchi e Giovanni Guerri

Chiediamo a tutti i soci di collaborare agli aggiornamenti del catalogo, segnalando nuovi dati. Perché gli aggiornamenti possano essere fatti in modo corretto, occorre che i medesimi siano comunicati per scritto, citando (salvo il caso in cui si tratti di bolli finora non reperiti) il numero di riferimento del catalogo ed accompagnando la segnalazione con l'immagine della lettera (fotocopia o scansione in Jpeg a 300 dpi) in formato 1/1.

Le segnalazioni vanno indirizzate al seguente indirizzo o e-mail:

Giovanni Guerri, via Cellini 14, 50053 Empoli miopik@alice.it

Si ringraziano coloro che hanno fornito informazioni per l'aggiornamento del catalogo.

LOCALITA'	PAG	BOLLO	N°	PRIMO MESE D'USO	ULTIMO MESE D'USO	Co	Pu
EMPOLI	47	DC	6	OTTOBRE 1844	MARZO 1851	NERO	2
FIGLINE	49	DC	3	MAGGIO 1845	MARZO 1851	NERO	4
FIRENZE	59	CONTROBOLLO	81	FEBBRAIO 1818	LUGLIO 1842	NERO	5
MARINA DI RIO	94	DC	2	LUGLIO 1847	SETTEMBRE 1849	NERO	8
POGGIBONSI	129	DC	3	MARZO 1845	MARZO 1851	NERO	3
SAN QUIRICO	163	CHARGE'	21	OTTOBRE 1812	OTTOBRE 1813	ROSSO	R